




### SISMA

<p><a href="#">DPCM</a> <a href="#">31/10/12</a></p> 	<p><b>Prorogato il termine per i versamenti di tributi, contributi e premi</b></p> <p>Con <b>Decreto</b> del Presidente del Consiglio dei Ministri del <b>31 ottobre</b> è stato disposto il differimento, per le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio e che accedono al finanziamento garantito dallo Stato, al 17 dicembre 2012, senza alcuna maggiorazione, di tutti i versamenti di tributi, contributi e premi normalmente previsti nel periodo tra l'1 e il 16 dicembre 2012.</p>
<p><a href="#">Agenzia Entrate provvedimento</a> <a href="#">31/10/12</a> <a href="#">prot.n.156146/2012</a></p> 	<p><b>Prorogato il termine per la richiesta di finanziamento e l'invio della documentazione alle Entrate</b></p> <p>Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento <b>prot. n.156146/2012</b> del <b>31 ottobre</b>, ha differito al 30 novembre 2012 il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate del modello di comunicazione della richiesta di finanziamento alle banche a sostegno dei versamenti sospesi a causa del sisma. Sono interessati alla proroga i contribuenti che hanno subito dei danni a causa degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio e che hanno le condizioni per accedere al finanziamento garantito dallo Stato.</p>
<p><a href="#">Agenzia Entrate provvedimento</a> <a href="#">29/10/12</a> <a href="#">prot.n.150669/2012</a></p> 	<p><b>Sisma: modificati i modelli Iris e Siria</b></p> <p>Con <b>provvedimento</b> del <b>29 ottobre 2012</b>, <b>prot. n.150669/2012</b>, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il mod.Siria e il mod.Iris. In entrambi viene inserita la nuova casella "eventi eccezionali" da utilizzare nei casi di sospensione o differimento dei termini previsti a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. Tale provvedimento si è reso necessario per adeguare i modelli alle agevolazioni previste in favore dei soggetti interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.</p>

### DIRITTO SOCIETARIO

<p><a href="#">D.Lgs.</a> <a href="#">11/10/12</a> <a href="#">n.184</a> <a href="#">G.U.</a> <a href="#">29/10/12</a> <a href="#">n.253</a></p> 	<p><b>In G.U. il D.Lgs. n.184/12 per la negoziazione degli strumenti finanziari e la trasparenza</b></p> <p>Publicato in G.U. n.253 del 29 ottobre, il <b>D.Lgs. n.184</b> dell'<b>11 ottobre 2012</b>, in vigore dal 13 novembre, di attuazione della direttiva 2010/73/UE che modifica la direttiva sul prospetto da pubblicare per la pubblica offerta o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e quella sugli obblighi di trasparenza. In particolare, viene modificato in più punti il D.Lgs. n.58/98, il T.U. in materia di intermediazione finanziaria, il codice civile e le disposizioni per l'attuazione del codice civile. Si evidenzia come, in riferimento alle modifiche apportate alla disciplina delle Spa, ai sensi del novellato art.2441 c.c. sia sufficiente una maggioranza ordinaria, prevista dalla legge o dallo statuto per l'assemblea straordinaria, per l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione in sede di deliberazione di aumento di capitale. Conseguentemente non è più necessaria la maggioranza assoluta nemmeno per le delibere relative all'esclusione dell'opzione se le azioni di nuova emissione sono offerte ai dipendenti in misura superiore a 1/4.</p>
--	--